

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2064

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI,
ALBERICI, CALLARI GALLI, NESPOLO, ZUFFA, TOSSI BRUTTI,
SENESI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e ONGARO BASAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1990

Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
e modifiche al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
sull'assistenza all'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo affrontare sia pure in modo parziale una problematica sociale che ha più risvolti e interessa diverse migliaia di donne (più di 2.500 nella sola provincia di Napoli) e i loro figli. Queste cittadine conosciute come madri nubili hanno scelto la maternità in modo consapevole e quotidianamente esse stesse, e soprattutto i loro figli, affrontano difficoltà spesso in solitudine e senza una reale politica di solidarietà e di sostegno alle loro scelte. Quello che è più grave è la discriminazione a cui sono sottoposte rispetto ad un diritto, quale quello del lavoro, discriminazione che si traduce in una non parità con altre cittadine, cittadine regolarmente coniugate.

Infatti attualmente, secondo le leggi vigenti nella formazione delle graduatorie del collocamento, non viene ad esse riconosciuto lo stato di genitore e conseguentemente il punteggio per carico familiare. Uguale discriminazione c'è anche in altri casi, ad esempio nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e solo in alcune città questa questione è stata affrontata nei regolamenti delle commissioni a questo preposte. Con questo disegno di legge intendiamo altresì affrontare una discriminazione tra figli nati in un nucleo familiare «legalmente» composto e minori figli di madri nubili, anche se siamo consapevoli che tutta questa problematica necessita di una radicale riforma dell'assistenza che superi contraddizioni, clientelismi e soprattutto radichi nel

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nostro Paese una cultura e una pratica dei diritti di cittadinanza. Sentiamo tuttavia l'esigenza rispetto ad una materia affrontata spesso in modo discontinuo e certamente con un'attenzione non adeguata del legislatore di dare una risposta sia pur parziale e considerare ai fini dell'assistenza questi minori uguali agli altri.

Per questo nell'articolo 2 proponiamo l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito, dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, come successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 13 aprile 1933, n. 312 che recita così: «L'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia». Queste disposizioni ci sembrano ingiuste perchè negano diritti di parità e soprattutto non tengono conto che situazioni reali di bisogni e di diritto all'assistenza possono verificarsi anche dopo i

sei anni. Da ultimo nell'articolo 3 proponiamo di sostituire nel regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, il termine «fanciulli» con il termine «minori». Questo perchè sia garantita parità di diritti e di tutela fino a 18 anni quale che sia lo stato civile dei genitori. Va detto altresì che questo disegno di legge riguarda, sia pure in misura proporzionalmente minore, anche un certo numero di uomini cui è stato affidato un figlio minore.

Onorevoli colleghi, auspichiamo che questo disegno di legge possa essere rapidamente discusso e approvato. Siamo convinte che su questi terreni si possa costruire un consenso ampio di quanti avvertono la necessità di coerenze anche legislative e di culture nuove, di solidarietà e di diritti di cittadinanza.

Certamente queste proposte nella loro parzialità affrontano soltanto alcuni aspetti, ma a nostro avviso bastano a volte piccole iniziative per migliorare in modo congruo la qualità della vita di alcuni cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si deve tener conto, nell'ambito del carico familiare, dei nuclei familiari composti da un solo adulto con uno o più minori a carico.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'adulto che non costituisca un nucleo familiare autonomo.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, come successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 13 aprile 1933, n. 312, è abrogato.

Art. 3.

1. Nel regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, il termine «fanciulli» è sostituito con il termine «minori».